

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>) ..	131
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i>)	139

RISOLUZIONI:

7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della società Buonitalia Spa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	145

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria per il 2012. C. 4925 Governo. Relazione alla XIV Commissione.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
ERRATA CORRIGE	138

SEDE REFERENTE

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 marzo scorso la Commissione ha scelto di adottare come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Il 27 marzo, la Commissione ha quindi deliberato di tornare ad esaminare il provvedimento in sede di Comitato ristretto, per valutare le proposte avanzate dai gruppi e dal Governo. Il Comitato ha concluso i suoi lavori nella giornata di ieri, elaborando un nuovo testo unificato (*vedi allegato 1*).

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che recepisce le osservazioni e le proposte di modifica avanzate dai gruppi e dal Governo in relazione al precedente testo unificato.

Corrado CALLEGARI (LNP), premesso che il nuovo testo può ritenersi abbastanza condivisibile, formula alcune osservazioni e richieste di chiarimento. In primo luogo, rileva che all'articolo 6, è stato inserito, in vari commi, un richiamo alle linee guida di cui all'articolo 4, che ritiene ridondante. Inoltre, chiede chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 16, concernente interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, precisa che l'articolo 16, inserito su proposta del gruppo del PD, prevede una specifica destinazione di risorse alla ricerca sulla biodiversità agraria, nell'ambito degli stanziamenti già previsti per il CRA e il Ministero; esso non prevede quindi nuovi finanziamenti. Rileva poi che il richiamo alle linee guida inserito all'articolo 6 nasce dall'opportunità di coordinarne il contenuto con le disposizioni dell'articolo 4.

Susanna CENNI (PD) ribadisce che l'articolo 16 non reca nuovi stanziamenti, ma indica una specifica destinazione di una quota delle risorse disponibili. Nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, rileva che il nuovo testo può ritenersi ampiamente condivisibile.

Paolo RUSSO, *presidente*, sottolineando che le linee guida sono approvate d'intesa con le regioni, ritiene che l'osservazione del deputato Callegari potrà essere considerata in sede di esame degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione approva.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, come convenuto nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per domani, giovedì 5 aprile, alle ore 17.

Nel ricordare poi che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea da lunedì 16 aprile, avverte che proporrà oggi all'ufficio di presidenza di procedere all'esame e alla votazione degli emendamenti nella mattinata di mercoledì 11 aprile, in modo da trasmettere il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva, per poi procedere alla conclusione dell'esame nella giornata di giovedì 12 aprile.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della società Buonitalia Spa.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 27 marzo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'argomento è stato inserito all'ordine del giorno di oggi a seguito della sollecitazione formulata nella riunione di ieri della Commissione. Avverte quindi di aver predisposto una riformulazione della risoluzione (*vedi allegato 2*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), anche a seguito degli sviluppi della vicenda relativa alla società Buonitalia e all'interlocuzione in corso con il Ministero, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento, che consenta di pervenire ad una soluzione unanimemente condivisa.

Viviana BECCALOSSI (PdL), nel ringraziare il Governo per la disponibilità manifestata, fa presente che se è vero che l'assemblea della società è stata rinviata, è anche vero che permangono le preoccupazioni relative agli operatori e ai lavoratori. Ricorda infatti che diversi operatori – anche importanti, come la Fiera di Verona, il Consorzio del parmigiano reggiano e il Consorzio del grana padano – hanno creduto in Buinitalia e hanno presentato progetti, ricevendo però solo un'anticipazione; essi intendono perciò agire legalmente per ottenere il saldo di quanto ad essi dovuto. Sottolinea inoltre che è necessario dare risposte ai lavoratori dipendenti della società, che sono preoccupati per il loro futuro.

Il suo gruppo è pertanto pronto a votare la risoluzione, come riformulata dal Presidente Russo, ritenendo necessario dare un indirizzo politico, a fronte di preoccupazioni da tutti condivise.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) manifesta apprezzamento per l'impegno inserito nella nuova formulazione della risoluzione per salvaguardare le posizioni dei lavoratori dipendenti dalla società. In generale, rilevando che la società è già in liquidazione, si domanda tuttavia quale possa essere ormai il ruolo del Governo.

Ricorda poi che la Commissione ha avviato l'esame di proposte di legge per il trasferimento delle funzioni di Buinitalia all'ISA Spa (C. 4867 e C. 4939). Osserva peraltro che la società Buinitalia si trova nelle condizioni attuali anche perché sono mancati adeguati controlli da parte del Ministero, socio maggioritario, che è intervenuto, con i ministri Zaia e Galan, per il rinnovo della presidenza della società. A suo giudizio, occorrerà quindi prestare attenzione anche all'attività dell'ISA Spa.

Teresio DELFINO (UdCpTP) concorda nel valutare positivamente l'impegno inserito nella nuova formulazione dell'atto a salvaguardare la posizione dei lavoratori dipendenti della società.

In linea generale, invitando a tenere distinti gli aspetti dell'indirizzo e della

gestione, ritiene tuttavia che alcuni impegni contenuti nella risoluzione sembrano interferire con la procedura di liquidazione della società, che è già in corso. A suo giudizio, occorre invece perseguire l'obiettivo fondamentale di salvaguardare l'occupazione, nell'ambito di quanto consentito dalla normativa vigente, e in questo senso ritiene che la risoluzione dovrebbe contenere una formulazione più incisiva dell'impegno cui vincolare il Governo. In attesa degli opportuni approfondimenti, per quanto riguarda il trasferimento del personale ad altri soggetti, ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame di due proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Francesco BIAVA (PdL), osservando che i deputati Di Giuseppe e Delfino hanno manifestato aperture ad una valutazione positiva della risoluzione, dichiara che un rinvio della sua approvazione è accettabile se serve a condurre approfondimenti e a pervenire ad una risposta unitaria.

Nel ricordare che l'assemblea di Buinitalia Spa è stata rinviata al 10 maggio prossimo, segnala l'esigenza di dare risposte alle aziende e ai lavoratori interessati, rilevando che le proposte di legge presentate in materia tendono proprio a prevedere il trasferimento dei dipendenti all'ISA Spa, che non sarebbe possibile per altra via.

Invita pertanto a fare una riflessione, perché la procedura di liquidazione è stata avviata. Nel ricordare poi che esiste un apposito organismo ministeriale che valuta i progetti e la loro attuazione, sottolinea che la risoluzione ha un forte significato e che sarebbe importante dare un indirizzo politico forte per sbloccare la situazione e consentire al commissario liquidatore di svolgere al meglio il suo compito.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel constatare che vi è una volontà diffusa di ricercare una soluzione, invita i gruppi a valutare la possibilità di esaminare in sede legislativa le proposte di legge presentate.

Paolo RUSSO, *presidente*, prende atto che dal dibattito è emersa l'esigenza di rinviare il seguito della discussione della risoluzione e di accelerare l'iter delle proposte di legge. Avverte pertanto che proporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di inserire nel calendario della prossima settimana entrambi gli argomenti. Sottolinea peraltro che sarà necessario predisporre preliminarmente un testo, sul quale poi avviare le procedure per chiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Teresio DELFINO (UdCpTP) si riserva di valutare le indicazioni del Presidente.

Viviana BECCALOSSO (PdL) non condivide la soluzione che si sta profilando, ma si adegua all'orientamento prevalente, anche tenuto conto della natura della maggioranza di cui fa parte. Infatti, ribadisce che la risoluzione, sulla quale aveva verificato la disponibilità del Governo, sarebbe stato un importante atto politico, anche se non produttivo di effetti immediati; prende tuttavia atto che il suo gruppo non ha i numeri per approvarla. Per quanto riguarda le proposte di legge, il suo gruppo si adopererà per trovare le migliori soluzioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda con il deputato Oliverio, auspicando, per quanto riguarda le proposte di legge, che si possa giungere ad un testo condiviso.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 4 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria per il 2012.

C. 4925 Governo.

Relazione alla XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda preliminarmente che la trattazione dei due atti ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare, e che successivamente si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, con la votazione degli emendamenti eventualmente presentati e della relazione al disegno di legge medesimo, poi all'espressione del parere sulla relazione consuntiva.

Ricorda quindi che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Fa presente altresì che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti volti a dare attuazione a direttive comunitarie che non sono state ancora recepite ovvero a modificare o abrogare disposizioni vigenti che sono oggetto di procedure di infrazione, perché in contrasto con la normativa comunitaria.

Saranno invece considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di discipline vigenti per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pertanto sono da ritenersi inammissibili anche gli emendamenti che modificano disposizioni attuative di direttive comunitarie (sia pure previste da precedenti leggi comunitarie) che non siano incluse nel disegno di legge in esame, salvo che, come detto, gli emendamenti siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento.

Ricorda inoltre che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno

stabiliti da quest'ultima e che, invece, gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Da ultimo, per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, ricorda che questi saranno successivamente trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Teresio DELFINO (UdCpTP), *relatore*, rileva che il disegno di legge comunitaria 2012, presentato in prima lettura alla Camera, reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

Il provvedimento consta di 7 articoli, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 1 e 6 direttive).

Il disegno di legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Esso è corredato sia di un'ampia relazione illustrativa, sia dell'analisi tecnico-normativa e di una sintetica analisi dell'impatto della regolamentazione.

In particolare, il provvedimento, all'articolo 1, reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla legge comunitaria e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. All'articolo 2, detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte già contenuti, come rileva la relazione illustrativa, nelle precedenti leggi comunitarie. All'ar-

articolo 3, prevede, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria. All'articolo 4, detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria. All'articolo 5, conferisce una delega al Governo – da esercitare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. All'articolo 6, stabilisce uno specifico principio direttivo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE in materia di protezione internazionale.

Osserva inoltre che di particolare interesse per la Commissione Agricoltura è l'articolo 7, che novella il decreto legislativo n. 109 del 1992, allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

In merito, richiama in particolare l'articolo 6, comma 10, della direttiva 2000/13/CE, che dispone che gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, elencati nell'allegato III-bis o derivati da un ingrediente elencato nell'allegato III-bis devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione e che tale indicazione non è necessaria nel caso in cui la denominazione di

vendita del prodotto indichi chiaramente l'ingrediente interessato. In proposito, il decreto legislativo n. 109 del 1992 dispone con l'articolo 3 che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore debbano riportare, fra le altre indicazioni, l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 5. Ricorda inoltre che il comma 2-bis di tale articolo 5 richiede che gli ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III (che elenca gli allergeni alimentari suddivisi in 14 categorie, ricalcando l'allegato III-bis della direttiva 2000/13), o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, presenti anche se in forma modificata, siano indicati nell'elenco degli ingredienti soltanto se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. L'articolo 7 dello stesso decreto n. 109, inoltre, specifica i casi in cui si sia esentati dall'obbligo di indicare gli ingredienti, aggiungendo tuttavia, con il comma 2-bis che non prevede eccezioni, che le esenzioni non si applicano agli allergeni indicati all'allegato 2, sezione III.

Il comma 3-bis – introdotto dall'articolo 7 del disegno di legge – aggiunge invece che l'indicazione dell'allergene non è richiesta quando la « denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato », rendendo in tal modo coerenti le disposizioni recate dall'articolo 7 con quelle di cui all'articolo 5 dello stesso decreto n. 109. La modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Ricorda infine che nell'allegato A del provvedimento è compresa la sola direttiva 2011/85/UE, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

Per quanto riguarda, invece, l'allegato B, ricorda che in esso sono comprese le seguenti direttive, nessuna delle quali investe la competenza della Commissione

Agricoltura: la direttiva 2011/24/CE, la quale disciplina i diritti dei pazienti riguardo all'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere; la direttiva 2011/51/UE, la quale, modificando la direttiva 2003/109/CE, estende il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale; la direttiva 2011/70/UE, la quale stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (gli Stati membri devono pertanto adottare adeguati provvedimenti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; è altresì prevista la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione interessata, con particolare attenzione alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza); la direttiva 2011/77/UE, la quale estende da 50 a 70 anni la durata della protezione delle composizioni musicali con testo, a partire dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra l'autore del testo ovvero il compositore (conseguentemente è estesa a 70 anni la tutela dei diritti connessi all'esecuzione del fonogramma, vale a dire i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori dello stesso, a partire dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico).

Osserva quindi, in ordine alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011, che particolare attenzione viene dedicata alle riforme in corso in sede europea relativamente alla politica agricola comune e alla politica comune della pesca.

Con riferimento ad entrambi questi temi, ricorda che il 2011 è stato caratterizzato dal negoziato e dalla presentazione delle proposte della Commissione europea,

sulle quali è in corso anche presso la Commissione Agricoltura l'esame in fase ascendente, finalizzato alla formulazione di specifici indirizzi al Governo e alle istituzioni europee.

Per quanto riguarda in particolare la PAC, osserva che il negoziato, come viene ricordato nella relazione, è strettamente connesso con quello per la definizione del quadro finanziario pluriennale che rischia di penalizzare ulteriormente il nostro Paese, già contributore netto dell'Unione europea. Ulteriori iniziative hanno interessato la modifica del regolamento n. 1234/2007 sull'organizzazione comune di mercato, con particolare riferimento alle norme inserite nel pacchetto qualità, sul quale la XIII Commissione si è espressa approvando un apposito finale, e quelle sul pacchetto latte, nel quale sono stati ottenuti importanti risultati con l'inserimento di norme specifiche in materia di programmazione produttiva per i formaggi protetti da un denominazione di origine o da un'indicazione geografica.

Ricorda, poi, ricordato il negoziato in merito alla modifica del regolamento n. 73/2009 sui pagamenti diretti, nel quale il Governo italiano si è particolarmente adoperato perché non venissero penalizzati gli agricoltori italiani, e la difficile trattativa per il mantenimento del programma di aiuti alimentari alle persone indigenti.

Per quanto riguarda poi il settore ortofrutticolo, ricorda che esso è stato oggetto di intervento sia con l'adozione del regolamento di esecuzione n.543/2011, che ha migliorato le disposizioni per la realizzazione dei programmi operativi svolti dalle organizzazioni del settore sia con l'adozione di misure di emergenza per indennizzare gli agricoltori dalle perdite subite per l'infezione da *Escherichia coli*.

Da ultimo, ricorda che è stata approvata in prima lettura la modifica alla direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta salvaguardando l'esigenza espressa dal settore agroalimentare italiano di salvaguardare taluni prodotti di punta quali i succhi e la polpa di frutta.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 aprile 2012, a pagina 68, prima colonna, all'undicesima riga, dopo le parole: «*Paolo RUSSO.*» sono aggiunte le seguenti «*- Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco BRAGA.*».

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.
C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni, alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante e al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, la presente legge stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di:

a) preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico;

b) tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;

c) promuovere e sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria;

d) promuovere e sostenere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado;

e) promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti;

f) integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore,

anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

ART. 2.

(Oggetto).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito un sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria costituito da:

a) l'Anagrafe unica della biodiversità agraria;

b) la rete di conservazione e sicurezza;

c) i repertori regionali delle varietà e delle razze locali;

d) i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per varietà e razze locali le varietà vegetali e le razze animali strettamente associate con gli usi e le conoscenze di una popolazione che, in un territorio circo-

scritto, ne sviluppa e continua la coltivazione o l'allevamento.

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « specie vegetali autoctone », le specie vegetali naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

b) « specie vegetali spontanee », le specie vegetali che si riproducono e diffondono senza l'intervento diretto dell'uomo.

ART. 4.

(Principi generali in materia di tutela della biodiversità agraria).

1. Lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano, per le parti di propria competenza, le azioni di tutela delle varietà e razze locali, con particolare attenzione alle misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle azioni degli agricoltori custodi, nonché ai progetti di informazione ed educazione diretti ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto e sentito il Comitato di cui al comma 3, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, di seguito denominate « linee guida ». Le linee guida sono aggiornate periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

3. Per l'attuazione delle linee guida di cui al comma 2 è istituito il Comitato permanente per la biodiversità agraria, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

4. Costituiscono azioni generali per la tutela della biodiversità agraria, in relazione alle varietà e razze locali:

- a) l'individuazione;
- b) la caratterizzazione;
- c) l'iscrizione nei repertori regionali;
- d) la conservazione;
- e) la valorizzazione.

ART. 5.

(Agricoltori custodi).

1. Ai fini della presente legge si definiscono agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione *in situ* o nell'azienda agricola delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, in coerenza con le linee guida e secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali a ciò preposti.

ART. 6.

(Individuazione, caratterizzazione e iscrizione delle varietà e delle razze locali nei repertori regionali).

1. Le regioni istituiscono il repertorio regionale delle varietà e razze locali, di seguito denominato « repertorio regionale » e definiscono le procedure e le modalità in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione.

2. Ai fini dell'iscrizione nei repertori regionali, le varietà e le razze locali sono individuate, in coerenza con le linee guida, dalle regioni, anche su proposta degli enti regionali, delle associazioni di agricoltori, dei singoli cittadini, delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati.

3. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza locale deve caratterizzarsi, in coerenza con le

linee guida, per un profilo genetico e/o fenotipico specifico. Ulteriori elementi di caratterizzazione della varietà o razza locale sono individuati con riferimento alla cultura rurale locale e alla tradizione agraria del territorio identificato in base all'area in cui la risorsa si è differenziata, conservata e valorizzata nel tempo.

4. Per poter essere iscritta nel repertorio regionale, la varietà o razza locale deve essere conservata, in coerenza con le linee guida, presso l'area di origine, di seguito denominata *in situ*, nell'azienda agricola o presso specifici centri di conservazione, quali le banche del germoplasma, o didattici, di seguito denominati *ex situ*. Ai fini dell'iscrizione deve essere fornita l'indicazione esatta del sito di conservazione, nonché della possibilità della varietà o razza locale di riprodursi o di generare materiale di propagazione.

ART. 7.

(Rete di conservazione e sicurezza).

1. La tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*, nell'azienda agricola o *ex situ* nelle banche del germoplasma.

2. Le banche del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata « rete », cui possono aderire, nel rispetto dei criteri definiti dalle regioni, enti pubblici e privati e produttori agricoli singoli e associati.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete attraverso la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni relative al materiale genetico conservato nelle banche del germoplasma, anche al fine di agevolare l'eventuale moltiplicazione di tale materiale tramite la messa a disposizione, per gli operatori agricoli che ne facciano richiesta, dei dati utili all'individuazione dei siti di conservazione.

4. Relativamente alle risorse particolarmente esposte al rischio di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono cedere una modica quantità delle sementi da loro prodotte stabilita per ogni singola entità all'atto dell'iscrizione nel repertorio regionale. Gli agricoltori inseriti nella rete possono, altresì, effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

ART. 8.

(Anagrafe unica della biodiversità agraria).

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste in bilancio, l'Anagrafe unica della biodiversità agraria, di seguito denominata « Anagrafe » al fine di:

a) costituire una banca dati unica delle varietà e delle razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale, nel cui ambito sono indicate specificamente le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;

b) consentire la divulgazione, anche a scopo di ricerca scientifica, delle informazioni sulle varietà e razze locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;

c) monitorare lo stato di conservazione della biodiversità agraria in Italia.

2. Le varietà e le razze locali inserite nei repertori regionali sono iscritte di diritto all'Anagrafe.

3. L'iscrizione all'Anagrafe delle varietà e razze locali avviene altresì, fino all'istituzione del repertorio regionale, su proposta della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

ART. 9.

(Tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica della biodiversità agraria).

1. Le varietà e le razze locali iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali. Non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze e quelle dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionale garantita.

ART. 10.

(Conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della direttiva 92/43/CE e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e successive modificazioni, adotta, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, apposite linee guida per la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo alla conservazione *in situ* ed *ex situ*, delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie.

2. Al fine di catalogare le specie vegetali di cui al comma 1, le regioni istituiscono appositi registri regionali ed emanano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227, le regioni possono istituire, anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle

omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche, centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone.

ART. 11.

(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n.394, legge quadro sulle aree protette).

1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) tutela e valorizzazione della biodiversità agraria »;

b) al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « incentivando quelle relative alla coltivazione di varietà vegetali locali e all'allevamento di razze locali, con particolare riferimento a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica ».

ART. 12.

(Inquinamento genetico).

1. Le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non locale, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, nel rispetto delle disposizioni europee e in particolare della direttiva n. 1999/105/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1999, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale.

ART. 13.

(Tutela e valorizzazione della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e registrate).

1. In attuazione delle finalità della presente legge, la biodiversità microbica

che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Rapporto sullo stato della biodiversità agraria).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia.

ART. 15.

(Promozione della diffusione della cultura della biodiversità agraria).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria.

2. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale « giornata della biodiversità agraria ».

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire itinerari della biodiversità agraria.

ART. 16.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria).

1. Il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), predisposto ai

sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede anche interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

ART. 17.

(Contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica).

1. Al fine di valorizzare la biodiversità agraria come patrimonio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce e disciplina l'uso di un contrassegno da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali e a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica.

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole e alimentari che producono e trasformano direttamente in azienda.

ART. 18.

(Azioni positive per la biodiversità agraria).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono azioni positive specifiche per la tutela della biodiversità agraria, anche al fine di conservare il sapere, la cultura e le tradizioni.

2. Le azioni positive sono proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità agraria, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché da enti pubblici.

3. Le azioni positive possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze

locali, con particolare riguardo a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica;

b) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi ed alle preparazioni alimentari utili a conservare l'impiego di tali colture per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;

c) lo studio, anche in forme partecipative, della relazione tra biodiversità agricola e tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie;

d) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di luoghi ove produrre alimenti secondo tecniche e con l'impiego di strumenti tradizionali, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

e) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XIII Commissione,
premessi che:

Buonitalia nasce quale società per azioni a capitale interamente pubblico il 4 luglio 2003 dalla preesistente società « Naturalmenteitaliano Unipersonale s.r.l. », costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002;

L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ha individuato la società in parola quale strumento operativo-funzionale ed organico del Ministero delle politiche agricole e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano; erogare servizi al sistema delle imprese agroalimentari al fine di favorirne l'internazionalizzazione; tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;

L'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che « allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari ». Per l'attuazione del programma individuato dalla norma citata, il medesimo articolo

10, comma 10, ha destinato la somma di euro 50.000.000, disponendo che le modalità e le procedure per l'attuazione del programma e l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili allo scopo fossero individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;

con il decreto n. 8 del 20 giugno 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il « Programma delle azioni per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani » presentato da Buonitalia Spa il 27 marzo 2006 (articolo 1), e ha trasferito da ISA Spa su un conto vincolato intestato a Buonitalia Spa (articolo 2) le risorse pari ad euro 50.000.000 per la sua realizzazione, stabilendo altresì le modalità di erogazione in favore di Buonitalia Spa. delle predette risorse;

nel corso del quinquennio 2005-2010, oltre alle risorse rese disponibili per la realizzazione delle attività progettuali contenute nel citato Programma di internazionalizzazione, sono stati concessi alla società in parola anche altri contributi per la realizzazione di singoli progetti di promozione e valorizzazione dell'agroalimentare italiano e dell'agricoltura biologica;

la rendicontazione delle attività progettuali realizzate ha evidenziato notevoli criticità che non consentono l'erogazione del saldo degli importi finanziati;

tale situazione è stata esaminata nel corso del Consiglio di amministrazione di Buonitalia Spa del 28 luglio scorso, che ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile;

nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre scorso, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia Spa. ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1. dello statuto della società. Contestualmente, la medesima assemblea, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, ha nominato il professor avvocato Alberto Stagno D'Alcontres liquidatore della società;

impegna il Governo:

a promuovere una rapida definizione della procedura di messa in liquida-

zione della società in parola, assicurando, per quanto possibile, la tutela del legittimo affidamento dei terzi in buona fede;

a valutare l'opportunità di salvaguardare le posizioni dei lavoratori dipendenti dalla società;

a valutare l'opportunità di dare esecuzione ad una adeguata ipotesi di piano concordatario in coerenza con le disposizioni normative vigenti;

a valutare l'opportunità di acconsentire a che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, socio di maggioranza, provveda al trasferimento delle somme necessarie perché il liquidatore della società in parola possa definire l'insolvenza della stessa, mediante ricorso alla procedura di concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

(7-00823) *(nuova formulazione)* Paolo Russo.